



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

AL MAGNIFICO RETTORE

DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

SEDE

La sottoscritta _____ in servizio presso il Dipartimento di _____, comunica di voler optare, ai sensi dell'**articolo 20 del D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001**, “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità*”, **per uno slittamento al _____** dell'inizio della decorrenza del periodo di astensione obbligatoria prima del parto.

A tal fine fa presente che, come risulta dalla certificazione medica specialistica allegata, conforme a quanto previsto **dall'articolo 21 del citato D.Lgs 151/01**, la data presunta del parto è il _____, e che tale opzione non arreca pregiudizio né alla salute della sottoscritta né del nascituro.

In attesa che codesta amministrazione acquisisca uguale attestazione da parte del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, invio i migliori saluti.

Siena, _____ (firma) _____

**Articolo 20 del D.Lgs 151/2001,
Flessibilità' del congedo di maternità**
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

**Articolo 21 del D.Lgs 151/2001,
Documentazione**



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
- 1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS).
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, (secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS).